

(N. 1392 - Coordinamento)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 6^a COMMISSIONE circa il coordinamento del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ciasca: "Esami di abilitazione alla libera docenza"

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta dell'8 giugno 1956 il Senato, discutendo il disegno di legge: « Esami di abilitazione alla libera docenza » (1392), approvava l'emendamento del senatore Barbaro al terzo comma dell'articolo 8 del testo della Commissione « con le modifiche proposte dal senatore Giua, dal senatore Lamberti e dalla Commissione, per la parte non preclusa dalle precedenti deliberazioni del Senato ». Approvando poi il disegno di legge nel suo complesso, demandava alla 6^a Commissione la facoltà di procedere al coordinamento.

Adunatasi da 6^a Commissione nella seduta del 13 giugno per procedere al detto coordinamento, è emerso un dissenso fra i componenti di essa circa i limiti della preclusione e, di conseguenza, circa il testo da coordinare.

Per chiarirne i termini, è opportuno riportare anzitutto l'articolo 8, terzo comma, della Commissione: « I liberi docenti che abbiano superato il 70° anno di età, possono chiedere di essere esentati, per avanzata età, dall'obbligo dell'insegnamento, senza incorrere nella decadenza ».

L'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 8, proposto dal senatore Mastrosimone, diceva: « I liberi docenti che abbiano superato il 55° anno di età, con almeno dieci anni di esercizio, possono chiedere di essere esentati dall'obbligo dell'insegnamento senza incorrere nella decadenza ». L'emendamento, illustrato dal proponente come mezzo per ov-

viare alla pleora dei liberi docenti, non è stato approvato dal Senato.

L'emendamento proposto dal senatore Barbaro, sostitutivo del terzo comma dell'articolo 8, diceva così: « Il titolo di abilitazione diviene definitivo, con possibile esenzione dall'obbligo dell'insegnamento per i liberi docenti che abbiano compiuto dieci anni di insegnamento, o che lo abbiano conseguito da quindici anni, o che abbiano superato il 70° anno di età ». In assenza del senatore Barbaro, l'emendamento fu fatto proprio dal senatore Mastrosimone.

Nel seno della 6^a Commissione, riconosciuta la chiara volontà dell'Assemblea di eliminare la parola « possibile », il dissenso è nato allorchè, come dicevamo, si è voluto definire in quali casi il Senato ha inteso che il titolo di abilitazione fosse riguardato come « definitivo con esenzione dall'obbligo dell'insegnamento ».

L'emendamento Barbaro ipotizzava tre situazioni di fatto, nelle quali il titolo divenisse definitivo:

- a) per liberi docenti che avessero insegnato per dieci anni;
- b) per liberi docenti che avessero conseguito il titolo da quindici anni;
- c) per liberi docenti che avessero superato il 70° anno di età.

Di queste tre situazioni di fatto, la prima (quella dei dieci anni di insegnamento) era evi-

dentissimamente preclusa dal fatto che il Senato l'aveva già respinta, respingendo l'emendamento Mastrosimone, che conteneva la stessa proposta.

Circa la terza ipotesi (quella di avere superato il 70° anno di età) non esisteva alcun dubbio, essendosi manifestata chiaramente la volontà dell'Assemblea di accoglierla abbassando però il limite al 65° anno.

Rimane l'ipotesi di cui alla lettera b), relativa cioè ai liberi docenti che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza da 15 anni. Alcuni senatori della 6^a Commissione hanno ritenuto che per questa categoria di liberi docenti non vi sia preclusione determinata da precedenti deliberazioni del Senato; altri, invece, hanno ritenuto che quella preclusione vi sia, nella forma e nella sostanza.

I senatori i quali hanno sostenuto che non vi sia preclusione, ritengono che il Senato abbia voluto davvero riguardare l'anzianità di quindici anni di libera docenza come sufficiente perchè il titolo di abilitazione divenga definitivo, e il libero docente che si trovi in quella situazione non abbia più bisogno della conferma quinquennale. Che sia proprio questa l'interpretazione da dare a questo punto dell'emendamento Barbaro, è chiaramente documentato dalla diversa dizione adoperata per i due gruppi di liberi docenti: « liberi docenti che abbiano compiuto dieci anni di insegnamento », liberi docenti « che abbiano conseguito il titolo da quindici anni ». Sicchè, nella mente del proponente, c'è che basti l'anzianità di quindici anni, perchè il titolo della libera docenza divenga definitivo.

Altri senatori della 6^a Commissione ritengono, invece, che questo punto dell'emendamento Barbaro sia inconciliabile con lo spirito e la lettera del disegno di legge n. 1392 che il Senato intese di votare. Essi ritengono che sia contrario allo spirito della legge, perchè l'emendamento propone (articolo 8 comma terzo) che a rendere definitivo il titolo di abilitazione basti il solo possesso materiale di essa per un quindicennio; mentre l'articolo 6, approvato dal Senato, stabilisce che l'abilitazione sia conferita solo per la durata di cinque anni, e condiziona la conferma per altri cinque anni all'accertamento dell'esercizio effettivo della libera docenza. Ritengono che sia contrario, perchè l'emendamento Bar-

baro fa riferimento soltanto all'insegnamento e trascura completamente l'operosità scientifica; mentre l'articolo 6 della proposta di legge n. 1392, esige l'accertamento non solo dell'« attività didattica », ma anche della « operosità scientifica ».

La proposta di legge n. 1392 conferendo la libera docenza, non a vita, ma solo per un quinquennio, confermabile di cinque in cinque anni dietro rigoroso accertamento dell'operosità scientifica e didattica svolta durante il quinquennio dal libero docente, ha voluto fare della docenza non un ornamento decorativo del quale l'investito possa fregiarsi a sua posta, ma un titolo accademico, che serva a contrassegnare quelli che lavorano veramente nel settore degli studi e nell'insegnamento a servizio della scienza e dei giovani.

Essi ritengono che il Senato abbia voluto fare della libera docenza non una sinecura o un mezzo per accrescere i proventi di quelli che una volta l'hanno conseguita. Volontà del Senato è che essa non sia un titolo assegnato vita natural durante. L'articolo 6 conferisce l'abilitazione per la durata di anni cinque; la conferma, previo accertamento dell'operosità scientifica e didattica, ha efficacia per un quinquennio soltanto. Ed è così fermo in questo proposito, che ha accettato anche il comma 2 dell'articolo 6 che dice: « Il termine di cinque anni non può essere prorogato »; ed insiste e rinforza la norma approvando il comma primo dell'articolo 8, in cui è detto: « il libero docente la cui abilitazione sia stata confermata, decade tuttavia dall'abilitazione stessa, se per cinque anni consecutivi non abbia esercitato l'insegnamento, senza legittimo impedimento ».

Norma rigorosa, come è evidente; perchè prevede la decadenza dall'abilitazione, se per cinque anni non si sia esercitato l'insegnamento, anche nel caso che si sia esplicata congrua operosità scientifica. Ben altro, dunque, che il possesso perenne e indiscusso del titolo di abilitazione alla libera docenza dopo i quindici anni di esercizio, come propone l'emendamento Barbaro!

Una ultima osservazione. Il Senato intende che l'unico termine cronologico, dopo del quale non è più necessaria la conferma della abilitazione da parte del Ministro su deliberazione della Facoltà o Scuola, è quello segnato dalla data in cui viene a cessare l'attività didattica

dei professori universitari, siano essi titolari di cattedra, siano liberi docenti, e cioè a 70 anni. Partendo da questo concetto, il Senato ha perciò lasciato cadere la proposta Mastrosimone per i liberi docenti che avevano superato il 55° anno di età. Perciò ha bocciato anche l'altra proposta (di cui agli emendamenti Mastrosimone e Barbaro), secondo la quale potevano essere esentati dall'obbligo dell'insegnamento senza incorrere nella decadenza, i liberi docenti che avessero dieci anni di esercizio. Se il Senato ha abbassato dal 70° al 65° anno di età il limite di tempo oltre il quale non occorre più la conferma della Facoltà senza incorrere nella decadenza, è perchè, riconfermando la docenza a chi ha già superato il 65° anno di età, e avendo la conferma validità per un quinquennio, si arriva oltre il 70° anno, data nella quale i professori tutti devono cessare dal dovere dell'insegnamento.

Concludendo, anche quel brano dell'emenda-

mento Barbaro, che non appare esplicitamente precluso dalle precedenti deliberazioni del Senato, e cioè: «liberi docenti che abbiano da quindici anni conseguito il titolo», risulta, a giudizio di alcuni membri della 6^a Commissione, in netto contrasto con lo spirito e la lettera della proposta di legge n. 1392, quale è stata votata dal Senato.

Perciò quel brano dell'emendamento in parola è sembrato ad alcuni senatori della 6^a Commissione che debba essere espunto dal testo coordinato. Perciò il testo coordinato del comma terzo dell'articolo 8 dovrebbe, a loro giudizio, risultare in definitiva concepito nel modo seguente: «Il titolo di abilitazione diviene definitivo, con esenzione dall'obbligo dell'insegnamento, per i liberi docenti che abbiano superato il 65° anno di età. La esenzione è dichiarata dal Ministro».

CIASCA, *relatore*.